

COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)

DISCIPLINARE
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del C.P. n. 164 del 09.12.1999
Testo aggiornato con le modifiche apportate con deliberazioni del
C.C. n. 11 del 23.02.2001, n. 7 del 09.03.2004, n. 13 del
30.03.2006

INDICE

art. 1	istituzione della tariffa
art. 2	presupposto
art. 3	soggetti passivi
art. 4	inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
art. 5	commisurazione della tariffa
art. 6	determinazione della tariffa
art. 7	classificazione delle categorie dei locali e delle aree
art. 8	riduzione della tariffa
art. 9	esclusione oggettiva della tariffa
art. 10	particolari situazioni di tariffa
art. 11	condizioni di esenzioni o agevolazioni dalla tariffa con sostituzione nel pagamento al Gestore da parte del Comune
art. 12	esenzioni di legge
art. 13	denunce
art. 14	accertamento
art. 15	rimborso spese
art. 16	riscossione
art. 17	tariffa giornaliera
art. 18	norme generali

Art. 1
Istituzione della tariffa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 08.06.1990 n. 142, con le modalità stabilite dal Contratto di Servizio che verrà sottoscritto tra il Comune ed il Gestore del servizio inerente al ciclo rifiuti, e regolato dalle normative di cui al D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, al D.Lgs. 08.11.1997 n. 389 e dal D.P.R. 27.04.1999, n.158, rimane istituita nel Comune di Cavallino-Treporti, la Tariffa annuale, applicata in base a coefficienti di riferimento e disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al succitato D. Lgs. 05.02.1997 n.22 e successive modificazioni, fermo restando quanto indicato nelle premesse che fanno parte integrante del presente disciplinare.
2. La tariffa è soggetta ad IVA, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2
Presupposto

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o per la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, comma 110, esistenti nel territorio comunale di Cavallino-Treporti in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio di cui al precedente art. 1.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, ad esclusione dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati purché a distanze non superiori a 350 mt. dall'inizio della strada stessa.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 3
Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione (somma eventuale di più nuclei anagraficamente distinti).
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o, in caso di uso non esclusivo, dagli occupanti o conduttori degli alloggi.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per finalità turistiche, di studio o di lavoro, anche se per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, date a terzi, la tassa è dovuta dai proprietari. Le aree coperte da tettoie sono considerate aree attrezzate coperte.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence,

affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 4

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.
2. Le comunicazioni di inizio attivazione utenze, di cessazione o di variazione delle stesse, dovranno pervenire al Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'evento. Le variazioni sono quelle che possono intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.).
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte di Tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.
4. L'obbligazione di cui al punto 2 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento (occupazione o conduzione locali ed aree, occupazione o loro variazione).
5. Gli effetti economici derivanti dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno decorrenza a partire dal quadrimestre successivo.
6. Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione e variazioni, di utenza che influiscano nella determinazione e applicazione della Tariffa, dovranno essere presentati al Gestore. A tal fine gli Uffici del Comune: Anagrafe demografica, Commercio, Uff. Tecnico ed altri, entro 15 giorni dall'evento demografico o dalla data del rilascio del provvedimento amministrativo (vedi successivo art. 13 punto 7.), provvederanno a consegnare al Gestore una copia del relativo provvedimento amministrativo.
7. Gli elementi o dati che influiscono nella determinazione ed applicazione della tariffa ma che non sono a conoscenza del Comune, dovranno essere comunicati al Gestore direttamente dall'interessato.
8. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di attestazione di inizio, cessazione e/o variazione.

Art. 5

Commisurazione della tariffa

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.
3. La misurazione è esclusivamente relativa ai locali, ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22.
4. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano un'altezza pari o superiore a metri 2,00. Per altezze inferiori, ma comunque superiori a metri 1, si applica un coefficiente di riduzione di 0,5. Le superfici uguali o inferiori a metri 1 sono escluse dalla tariffa.
5. Sono considerate quali aree scoperte: altane, cortili, terrazze, ed ogni superficie, non

chiusa alle quali verrà applicata una riduzione di 0,5.

6. Alle superfici di aree scoperte, destinate a verde privato (giardini ecc.) delle utenze domestiche e non domestiche, si applica un coefficiente di riduzione pari a 0,7.
7. Alle superfici destinate a garage, e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale dell'utenza domestica ed ubicata nello stesso immobile, si applica un coefficiente di riduzione di 0,5.
8. Per le superfici di cui ai punti 6 e 7, la Tariffa di riferimento sarà corrispondente alla quota fissa della categoria minima delle famiglie.
9. Per i locali diversi dalle abitazioni e per le superfici scoperte, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a 0,3.

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. I valori della tariffa, per singola categoria sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti, ogni anno, con atto deliberativo.
2. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22.
3. La gestione dell'applicazione della tariffa è affidata al soggetto individuato con gara d'appalto.
4. La tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e di una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa sono determinati dal Gestore sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato stabilito con DPR 27.04.1999 n. 158 e dal comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22.
6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 05.02.1997 n.22, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.
7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere al Gestore, durante la vigenza del Contratto, variazioni in più o in meno dei servizi, secondo accordi che tengano conto degli effettivi eventuali oneri aggiuntivi che possano derivare al Gestore stesso.

Art. 7

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti, sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato di cui al precedente articolo 6.
2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli Organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

Art. 8

Riduzione di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
2. Per le utenze che occupino o conducano locali e aree scoperte esterne, al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati prodotti nel contenitore, e/o sito più vicino, ed in tal caso la tariffa è ridotta di un coefficiente di 0,7.
3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, la Tariffa è soggetta a coefficienti di riduzione del 0,7 se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 350 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata).
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legislazione in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 9

Esclusione oggettiva della tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono abitualmente adibiti.
2. Sono esclusi dalla tariffa i locali riguardanti utenze domestiche che, in quanto sprovvisti di sottoservizi, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
3. Ai sensi dell'art. 4, il soggetto passivo è tenuto ad effettuare comunicazione di variazione, ed inoltre, deve presentare contemporaneamente ad essa documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione. Gli effetti decorrono dal giorno di pervenimento della comunicazione. In mancanza di detta comunicazione e documentazione, il Gestore applica la tariffa.
4. L'utilizzo stagionale e/o secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2°, non comporta, comunque, l'esclusione dalla tariffa, anche nel caso in cui, in corso d'anno, vengono cessati e riattivati i sottoservizi.
5. Il Gestore provvederà a verificare la documentazione presentata e a monitorare periodicamente la sussistenza dei requisiti.

Art. 10

Particolari situazioni di tariffa

1. Sono esenti dalla tariffa i locali soggetti a intervento edilizio di cui all'art. 3 c. 1 lett. c) e d) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da provvedimento comunale o comunicazione al Comune, dichiarazione di inizio e fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori o dalla ditta esecutrice, dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei

materiali di risulta in discariche autorizzate. L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori. Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno solare precedente alla presentazione della domanda di esenzione.

2. Per le seconde case tenute da residenti a disposizione o sfitte, ovvero per le utenze domestiche adibite ad abitazione di non residenti nel Comune di Cavallino-Treporti, sarà applicata la tariffa equivalente alla categoria delle utenze domestiche con quattro componenti, ridotta del 10%.
3. Per le utenze non domestiche classificate come Stabilimenti balneari e Camping, la determinazione della superficie di riferimento viene considerata con coefficiente di riduzione di 0.6 sui totale della superficie. I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia della battigia, sono a carico dell'utente - concessionario.
4. Per le utenze non domestiche le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate. Per particolari tipologie di utenza non domestica, che presentino ampi spazi di stazionamento e/o passaggio ove non si producano rifiuti, si potranno prevedere scomputi di superficie. Per tipologie di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,7.
5. Per ogni utenza non domestica che autonomamente, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, comportando con ciò riduzione dei costi si determinerà una riduzione della Tariffa in ogni caso non superiore al 20%; ciò in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal Gestore documentati sulla base dei riferimenti stabiliti dal contratto di Servizio che sarà definito dal Comune e dal Gestore stesso. Comunque la definizione di tale fattispecie dovrà avvenire con specifica e preventiva convenzione definita tra l'utenza ed il Gestore, previo benessere del Comune.
6. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione della tariffa in ogni caso non superiore al 20%, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
7. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono prevedere riduzioni della tariffa, le situazioni di erogazioni di servizi svolti dal Gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e Gestore.
8. In presenza di specifici Contratti onnicomprensivi, (di natura privata), per la gestione di servizi per utenza non domestica, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani, e rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi, urbani e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, la tariffa sarà assorbita da quanto previsto da detto Contratto.
9. La tariffa può essere ridotta di un coefficiente pari allo 0,2 per quelle utenze, che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato, dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal Gestore.
10. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano e non potranno comunque superare una riduzione complessiva di 0.7.

Art. 11

Condizioni di esenzioni o agevolazioni dalla tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore da parte del Comune

1. Il pagamento della tariffa al Gestore, da parte del Comune in sostituzione dell'utenza,

avviene nelle seguenti fattispecie, previo accertamento, dei requisiti richiesti:

- a) per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune, con erogazione del minimo vitale;
 - b) per i locali di residenza occupati esclusivamente:
 - ✓ da pensionati e/o
 - ✓ da invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74% o ascritta alle prime 4 categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 e/o
 - ✓ da sordomuti e/o
 - ✓ da ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhititolari di entrate familiari, la cui somma, divisa per il numero dei componenti il nucleo familiare, non risulti superiore all'importo pari ad una pensione minima INPS ed a condizione che gli stessi non siano proprietari di beni immobili, oltre a quello di residenza, per il quale viene ad essere richiesta l'esenzione;
 - c) per locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni riconosciute per Legge, per il recupero dei tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici, previa specifica ordinanza del Sindaco inviata al Gestore;
 - d) per locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività, e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica ordinanza del Sindaco inviata al Gestore;
 - e) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi del disposto di cui alla fattispecie prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, previa specifica ordinanza del Sindaco;
 - f) per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni parziali o totali, per particolari casistiche di socialità, previa specifica ordinanza del Sindaco.
2. Per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che aderiscono al "Progetto ambiente e scuola", a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, e verifica dei progetti realizzati da sottoporre al Comune per un importo massimo pari all'80 % della tariffa.
 3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa, nelle fattispecie previste nei commi precedenti, deve essere presentata dall'utenza interessata al Comune entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della bolletta di pagamento per il quale viene richiesta l'esenzione o agevolazione. Il Comune, previo accertamento delle condizioni di esenzione o agevolazione, provvederà alla relativa copertura con l'apposito Capitolo previsto in Bilancio. Il Comune provvederà altresì alla tempestiva consegna di copia della richiesta dell'utente al Gestore affinché ne prenda nota, in attesa della decisione di merito, a seguito della quale si provvederà poi alla liquidazione di quanto dovuto al Gestore stesso, con comunicazione all'interessato.

Art. 12 **Esenzioni di legge**

Sono esenti per legge le seguenti fattispecie:

1. I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
2. I locali rurali, previsti all'art. 9 del D.L. 30.11.1993 n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133, adibiti ad abitazione, sia in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori

agricoli sia in attività che in pensione.

I rifiuti prodotti nei locali ed aree di cui sopra, devono essere smaltiti dai rispettivi produttori.

Art. 13 **Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al Gestore entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, alla variazione o cessazione, denuncia unica dei locali e aree soggette a Tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore e messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa, e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata direttamente presso gli uffici del Gestore che rilascerà ricevuta. La presentazione a mezzo posta può avvenire con Raccomandata A.R. e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. Può avvenire altresì a mezzo fax, e la data di presentazione sarà quella di invio dello stesso.
4. La tariffa viene definita sulla base degli elementi contenuti nella denuncia originale.
5. E' fatto obbligo all'AS.P.I.V. di comunicare, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto di far compilare all'utente il modulo di denuncia predisposto e fornito dal Gestore e di ritirarla, rilasciando ricevuta e provvedendo al successivo inoltro al Gestore stesso.
6. E' fatto obbligo agli Uffici di Polizia Municipale all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva di consegnare all'utenza il modulo di denuncia predisposto e fornito dal Gestore, in duplice copia, per il quale viene rilasciata ricevuta di ritiro.
7. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa di presentare al Gestore entro il 30 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 14 **Accertamento**

1. Il Gestore, può effettuare attività accertativa per il recupero della superficie assoggettabile a tariffa. A tal fine può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte. Periodicamente, e comunque ogni trimestre, il Gestore trasmette al Comune puntuale rendicontazione dell'attività di accertamento effettuata.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'interessato alle richieste suddette il Gestore è autorizzato, previo avviso da comunicare almeno 10 giorni prima della verifica delle superfici in parola e in accordo con la parte, ad accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici stesse, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo Organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente interessato, il Gestore ove possibile, può acquisire il dato presso l'Ufficio Tributi del Comune agli effetti I.C.I. o, in caso contrario,

procede all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

4. Acquisiti i dati di cui sopra, il Gestore provvede alla loro notifica all'utente, sempreché l'interessato non abbia formalmente aderito ai dati preventivamente convenuti.
5. L'interessato, in caso non concordi in tutto, o in parte con quanto rilevato dal Gestore, può ricorrere nei modi e forme previste dalla legge.

Art. 15

Rimborso spese

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione od in presenza di una comunicazione contenente una destinazione d'uso diversa da quella effettiva o di una minore superficie, è dovuta al Gestore, da parte dell'utente, il rimborso spese per l'attività svolta.
2. In caso di mancata collaborazione o risposta dell'interessato ai dati richiesti dal Gestore, allo stesso è dovuto, il rimborso spese per l'attività svolta.
3. Il rimborso spese previsto al punto 2) si somma a quello previsto al punto 1).
4. In caso di ritardato pagamento, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora sulla base del tasso legale, applicato sui giorni di effettivo ritardo, con addebito nella prima fattura utile.
5. In caso di mancato pagamento, il Gestore, dopo aver espletato ogni possibile procedura per il recupero del credito, provvederà a segnalare al Comune il nominativo dell'utente ed ogni dato individuativo del credito dovuto, compreso il rimborso spese ed interessi di mora, affinché, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 26.02.1999 n° 46, sia avviata la prevista procedura di riscossione coattiva a favore del Comune. Il Comune provvederà alla copertura del mancato introito con l'apposito Capitolo previsto in Bilancio e provvederà altresì al rimborso al Gestore di quanto verrà iscritto a ruolo. E', comunque, facoltà dell'Ente di affidare il servizio di riscossione coattiva al Gestore anche mediante il ricorso a ditte specializzate.

Art. 16

Riscossione

1. Il gestore provvede alla riscossione della tariffa.
2. La riscossione annuale della tariffa avviene con cadenza quadrimestrale.
3. Le modalità relative al pagamento della tariffa saranno definite dal Gestore.
4. L'attività preventiva alla riscossione potrà essere subappaltata - ove indicata nell'offerta in sede di gara - dal Gestore a soggetto idoneo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. Nelle cartelle da inviare agli utenti con richiesta di acconto e/o saldo tariffa va inserita la clausola "salvo conguaglio attivo o passivo".

Art. 17

Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti è dovuta da tutte le utenze non comprese nell'art. 3, che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

3. I valori della tariffa giornaliera, rapportati ai costi affrontati dal Gestore, sono definiti con decorrenza annuale e tramite atto deliberativo.
4. La tariffa giornaliera viene fissata, per ciascuna categoria nella misura di 1/200 della tariffa al mq. di superficie occupata per ogni giornata, in attesa della definizione dei costi da parte del Gestore di cui al punto 3. La tariffa comunque non può essere inferiore a € 5,00 per ogni evento.
5. La riscossione della tariffa giornaliera, se derivante da una concessione definitiva di suolo pubblico, è effettuata da parte del Gestore, previa trasmissione della relativa documentazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del presente disciplinare. Nel caso invece di occupazione precaria di suolo pubblico, la riscossione della tariffa giornaliera può essere effettuata dal Gestore o dal Comune, anche tramite concessionario, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di cui al presente articolo.”
6. Se l'occupazione di suolo pubblico è esente dal canone, non è soggetta alla tariffa giornaliera.

Art. 18 **Norme generali**

1. La copertura completa dei costi del servizio di gestione dei rifiuti dovrà avvenire a mezzo applicazione della tariffa, tranne situazioni del tutto particolari, da verificare con il Comune.
2. L'eventuale copertura della documentata differenza tra costi e gettito di tariffa per l'anno 2000 potrà avvenire con apposito trasferimento di risorse finanziarie, dal Comune al Gestore, con riadeguamento della tariffa per l'anno successivo.
3. Il Gestore del servizio potrà provvedere, entro 1 anno dalla sua nomina, ad effettuare un censimento di tutte le utenze non domestiche allo scopo di provvedere ad una loro adeguata riclassificazione, con *riverifica* dei coefficienti ponderali di produzione dei rifiuti nelle specifiche realtà del Comune. In tale contesto, dovranno essere coinvolte le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio comunale, per i rispettivi comparti produttivi, e ciò in via paritetica tra gestore e dette rappresentanze con l'obiettivo di definire idonei protocolli di intesa. L'attività potrà ricomprendere la predisposizione di idonee forme tecniche di misurazione delle raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei, con particolare riferimento al conferimento da raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti al fine di definire criteri di applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.
4. Nella vigenza del presente Disciplinare e comunque non prima dell'effettuazione del censimento di cui sopra, sono escluse, per il 2000, le aree destinate ad altane, cortili, terrazze con esclusione delle aree destinate a verde privato (giardini), delle unità immobiliari domestiche. Per le aree scoperte degli stabilimenti balneari e camping, la tariffa è stata definita comprendendo l'incidenza derivante dall'uso stagionale non continuativo, fermo restando le riduzioni previste dal Disciplinare per le superfici di riferimento utilizzate nello svolgimento dell'attività.
5. Per l'anno 2000 viene previsto un fondo, a carico del Gestore, da utilizzare per incentivazioni collegate al risultato di azioni di crescita delle raccolte per flussi separati delle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 49 comma 10 del D. Lgs. 22/97, pari ad un importo complessivo non superiore al 2% del gettito complessivo della tariffa 2000, I.V.A. esclusa. Il Gestore provvederà, di concerto con l'Amministrazione Comunale alla definizione dei criteri di applicazione ditale fondo, collegati a specifiche e documentate correlazioni tra comportamenti virtuosi dell'utenza e risultati ottenuti, anche e soprattutto

mirati alla riduzione della produzione dei rifiuti.

6. Entro la fine di ciascun anno, il Gestore presenterà all'Amministrazione comunale un rendiconto analitico delle Entrate della Tariffa allo scopo di consentire un raffronto tra tali entrate e il valore di aggiudicazione dell'appalto e di procedere all'applicazione dei relativi conguagli tra le parti.
7. Con separato Contratto Comune/Gestore saranno stabilite le modalità ed il valore delle prestazioni conseguenti all'attività di recupero della superficie imponibile non ancora assoggettata alla Tariffa a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto.